

PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI TREVIGLIO, CARAVAGGIO, FARA GERA D'ADDA E LA FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D'ADDA ONLUS RELATIVO ALLE "MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI OSPITI E GESTIONE DELLE RETTE DI RICOVERO.

PREMESSO CHE

- Tra i Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda e la Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda onlus, già Consorzio Intecomunale per il Gerontocomio, esiste un protocollo di intesa sottoscritto nel 2000 per uniformare i criteri di ammissione degli ospiti e migliorare il servizio sociale per gli anziani;
- tra ciascun Comune Fondatore e la Fondazione Anni Sereni onlus esiste un protocollo di intesa relativo alle modalità di pagamento delle rette:
 - Treviglio, deliberazione n. 84 del 8.3.2000;
 - Caravaggio, deliberazione n....
 - Fara Gera d'Adda, deliberazione n. 154 04/10/2000;
- la Fondazione, sulla base dei protocolli già esistenti, ospita 151 anziani su posti accreditati, provenienti dai Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda;
- ad ogni Comune sono attribuiti posti letto in proporzione alla consistenza della popolazione residente;

TRA

IL COMUNE DI TREVIGLIO

nella persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Pezzoni

IL COMUNE DI CARAVAGGIO

nella persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Prevedini

IL COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

nella persona del Sindaco pro tempore Valerio Piazzalunga

E

LA FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D'ADDA ONLUS

nella persona del Presidente pro tempore Augusto Baruffi

SI CONVIENE

Quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti come sopra rappresentate concordano di sostituire integralmente i Protocolli di intesa di cui in oggetto.

3. MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI OSPITI

3.1 La Fondazione garantisce l'ammissione alla struttura sui posti accreditati degli anziani residenti e segnalati dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'intesa, fino a esaurimento liste d'attesa.

3.2 Le parti concordano di confermare che l'assegnazione dei posti a ciascuno dei Comuni Fondatori avvenga in proporzione alla popolazione rispettivamente residente in ciascun Comune.

3.3 Nell'ipotesi in cui un Comune Fondatore, che ha diritto a inviare un nominativo, comunichi di non voler ricoprire un posto reso disponibile, la Fondazione dovrà necessariamente rivolgersi agli altri due Comuni, con preferenza nei confronti del Comune che abbia una lista d'attesa, mantenendo il più possibile la proporzione fra posti letto e numero di abitanti.

3.4 La Fondazione si impegna a comunicare mediante fax o pec la disponibilità del posto reso vacante e l'Amministrazione Comunale si impegna a coprirlo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di disponibilità.

3.5 Qualora tutte le tre Amministrazioni dichiarassero di non voler ricoprire un posto reso disponibile, la Fondazione dovrà attingere a una lista d'attesa residenti esterni, al fine di una migliore collaborazione nella riduzione dei costi.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICOVERO

4.1 La domanda di ingresso è presentata presso l'ufficio protocollo dei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda, su apposita modulistica regionale, comprensiva di scheda sociale e sanitaria. Alla stessa devono essere allegati:

- ogni tipo di documentazione clinico sanitaria;
- la fotocopia della carta d'identità e il codice fiscale;
- l'eventuale verbale di invalidità;
- la CRS e il tesserino di esenzione ticket;

4.2 Ai fini della valutazione delle istanze di ricovero la collaborazione fra Comuni e Fondazione si esplicherà mediante l'istituzione di un "Nucleo di Valutazione" di cui farà parte l'Assistente Sociale del Comune e il Medico Dirigente della RSA.

4.3 Ogni Assistente Sociale valuta preliminarmente le istanze di ricovero e provvederà a stilare, ove si renda necessario, apposite liste d'attesa, sulla base dei criteri adottati da ciascuna Amministrazione Comunale.

4.4 L'Assistente Sociale invia tempestivamente alla Fondazione le istanze di ricovero ricevute corredate dalla documentazione prevista e l'eventuale lista d'attesa.

4.5 Il Medico Dirigente della RSA valuta la documentazione clinica ricevuta e segnala ai Comuni eventuali motivazioni ostative all'ingresso.

4.6 Nulla ricevendo dalla Fondazione nel termine di 8 giorni dall'invio della documentazione, il Comune conferma all'interessato l'idoneità della richiesta di ricovero e l'eventuale inserimento in lista d'attesa laddove esistente.

4.7 Il Medico Dirigente della RSA, in sede di ammissione dell'ospite, verificherà l'assenza di fattori che potrebbero inficiare la convivenza in comunità, in particolare

- Malattie psichiatriche strutturate o alterazioni comportamentali a "rischio";
- Malattie infettivo-contagiose in atto;

e potrà chiedere certificazioni specialistiche per valutarne l'ammissibilità.

5. CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PRESSO RSA PER SINGOLO OSPITE

5.1 All'atto dell'ammissione dell'ospite su posto accreditato verrà sottoscritto un contratto di ingresso, che richiama il presente protocollo di intesa, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento.

5.2 Il contratto di ingresso è stipulato tra Fondazione, da un lato, e ospite e familiari tenuti o delegati, dall'altro di cui almeno un soggetto tenuto agli alimenti ex art. 433 del c.c., laddove esistenti.

Nel contratto, a fronte delle prestazioni rese dalla Fondazione, gli stipulanti si impegnano a corrispondere direttamente alla stessa la retta di ricovero, salvo integrazioni stabilite, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale, a seguito di istruttoria sulla base dell'istanza prodotta dagli utenti, e a tal fine comunicate dall'Amministrazione Comunale alla Fondazione.

La Fondazione trasmette al Comune copia del contratto sottoscritto tra Fondazione e stipulanti e si impegna a non modificarlo senza preventivo assenso del Comune, pena l'inefficacia del vincolo fideiussorio.

6. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RETTE DI RICOVERO

6.1 Per ogni singolo ospite, la determinazione delle rette di ricovero, l'emissione della fattura, la verifica di eventuali insoluti e l'attivazione delle procedure di recupero del credito spetta alla Fondazione.

6.2 Conseguentemente, il pagamento delle rette di ricovero dovrà essere effettuato direttamente a favore della Fondazione secondo le modalità e le tempistiche che la stessa comunicherà agli interessati.

6.3 In ragione del fatto che la Fondazione, per l'ammissione degli ospiti, garantisce la priorità ai cittadini residenti nei Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda ciascuno degli Enti stessi si fa garante del pagamento della retta.

In caso di insoluto, la Fondazione metterà in mora i sottoscrittori del contratto d'ingresso e avviserà contestualmente il Comune di provenienza trasmettendo allo stesso tutta la documentazione acclarante il debito. Nel caso che il pagamento della somma dovuta non venga effettuato entro quindici giorni dalla messa in mora, il Comune interessato provvederà al pagamento entro 60 giorni in nome e per conto dell'ospite mettendo in atto la procedura di legge per il recupero del credito nei confronti del debitore.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE INTEGRAZIONI

7.1 L'Amministrazione Comunale gestisce autonomamente le integrazioni e comunica alla Fondazione il nominativo dei propri cittadini a cui accorda l'integrazione economica alla retta di ricovero e la misura dell'intervento.

7.2 In caso di versamento delle integrazioni direttamente alla Fondazione, questa emetterà un'unica fattura mensile per ciascun Comune per l'addebito delle eventuali

integrazioni di cui il Comune si è fatto carico. Il Comune procederà al pagamento entro la fine del mese successivo a quello di fatturazione.

7.3 In caso di "voucherizzazione" delle integrazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'erogazione dell'integrazione al beneficiario, secondo modalità individuate con proprio provvedimento. Fondazione e Amministrazione Comunale condividono l'impegno alla reciproca e veloce informativa in merito, così da garantire per quanto di competenza di ciascuna l'efficacia della prestazione di servizio.

8. VARIAZIONE DELLE RETTE

8.1 La Fondazione si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente oltre che all'ospite anche alle Amministrazioni comunali l'eventuale variazione delle rette, e comunque almeno entro 60 giorni prima dell'entrata in vigore dei nuovi importi, onde consentire all'Amministrazione di porre in essere gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'eventuale integrazione spettante al Comune rispetto agli utenti residenti.

8.2 entro il predetto termine l'Amministrazione Comunale comunicherà alla Fondazione l'eventuale rideterminazione della quota gravante sul Comune a seguito dell'aumento delle rette di ricovero. Nulla ricevendo entro detto termine, la Fondazione porrà a carico dell'ospite l'integrale aumento della retta di ricovero.

9. COLLABORAZIONE RECIPROCA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

9.1 Le parti si impegnano alla reciproca e costante collaborazione. A tal fine le stesse si impegnano a mettere a disposizione ogni dato e informazione ritenuta utile, compresi i bilanci annuali.

9.2 Con cadenza almeno quadrimestrale il Presidente della Fondazione convoca un'apposita riunione informativa per i Sindaci dei Comuni Fondatori alla presenza del Consiglio di Amministrazione.

10. DURATA

10.1 Il presente accordo trova applicazione per la durata di dieci anni dalla sua sottoscrizione e sino alla modifica o revoca dello stesso che può essere richiesta anche da una sola delle parti del presente accordo. È rinnovabile alla scadenza previa espressa deliberazione dei competenti organi di ciascun ente sottoscrittore. Nel caso di revoca saranno definite le nuove modalità di gestione sia per gli ospiti residenti che per gli ospiti futuri.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Il presente accordo impegna la Fondazione a modificare quanto prima i contratti socio sanitari sottoscritti tra Comune, Fondazione e singoli ospiti, in attuazione di quanto disposto.

12. ENTRATA IN VIGORE

12.1 Il presente accordo entra in vigore dal mese successivo alla sua sottoscrizione per i nuovi ingressi.

12.2 Per le situazioni pregresse le parti concordano una fase transitoria di almeno tre mesi e comunque sino al 31/12/2012 a gestione mista, per consentire la modifica dei contratti di ingresso stipulati con gli ospiti già residenti, in attuazione delle previsioni del presente protocollo.

Treviglio, li _____

Per il Comune di Treviglio: _____

Per il Comune di Caravaggio: _____

Per il Comune di Fara Gera d'Adda: _____

Per la Fondazione: _____